

ORDINANZA MUNICIPALE SUL SERVIZIO CONTROLLO ABITANTI

del 5 marzo 2014

Il Municipio di Bissone

richiamati:

- la Legge di applicazione della legge federale sull'armonizzazione dei registri e concernente la banca dati movimento della popolazione del 5 giugno 2000;
- il Regolamento della legge di applicazione della legge federale sull'armonizzazione dei registri e concernente il controllo degli abitanti e la banca dati movimento della popolazione del 2 dicembre 2009;
- l'art. 106 lett. e) e 192 LOC e l'art. 44 RALOC;

ordina:

Art. 1 Scopo

La presente Ordinanza ha lo scopo di regolare la notifica di tutte le persone fisiche residenti sul territorio del Comune di Bissone e disciplina le norme per la fornitura di alloggio nel Comune.

Art. 2 Obbligo della notifica

1. Chiunque da alloggio a terze persone è tenuto ad inoltrare una notifica, stesa su apposito modulo, all'Ufficio Controllo Abitanti del Municipio di Bissone (denominato in seguito UCA).
2. Le notifiche di arrivo devono essere trasmesse entro 8 giorni dalla data di arrivo. Invece le notifiche di partenza devono essere trasmesse 8 giorni prima della partenza delle persone soggette all'obbligo di notifica.
3. L'obbligo della notifica incombe innanzitutto alla persona stessa, che deve presentarsi personalmente all'UCA per stendere la notifica di arrivo o di partenza e presentare i documenti di legittimazione richiesti dall'UCA.
4. In particolare sono tenuti ad inoltrare la notifica:
 - a) i proprietari di stabili, i loro amministratori o rappresentanti per i singoli inquilini, locatari, usufruttuari nonché per il personale di servizio in quanto lo stesso alloggi presso i proprietari stessi;
 - b) gli inquilini per tutte le persone che alloggiano presso di loro, personale di servizio compreso;
 - c) i proprietari o gerenti di alberghi, esercizi pubblici, istituti pubblici o privati, per il loro personale di servizio e per i clienti che vi soggiornano per oltre 3 mesi;
 - d) i capifamiglia allorché un membro della stessa arriva nell'appartamento o parte per un altro recapito, nel Comune o fuori di esso;
 - e) l'obbligo della notifica è pure esteso a tutti coloro che affittano o subaffittano locali ad uso studio, laboratorio, deposito, magazzino, fabbrica, negozio o esposizione di qualsiasi genere di merce e ciò indipendentemente dal fatto che le persone o gli enti interessati siano o meno domiciliati a Bissone.
5. L'obbligo della notifica non può essere messo in relazione con la scadenza dei contratti di locazione o con altri rapporti di diritto privato.

Art. 3 Eccezioni

1. È dispensata la notifica di persone in visita presso parenti o conoscenti, purché la loro permanenza non si prolunghi oltre 1 mese.
2. Sono pure dispensati dall'obbligo della notifica i genitori per i figli che si trasferiscono temporaneamente fuori Comune o fuori Cantone per ragioni di studio o di perfezionamento professionale. Per contro le partenze, che avvengono per le stesse ragioni, per l'estero, debbono essere in ogni caso notificate.
3. È pure dispensato l'obbligo della notifica per i militi che compiono servizio militare obbligatorio.

Art. 4
Cambiamento di recapito
all'interno del territorio
nel Comune

Tutti coloro, svizzeri o stranieri, che cambiano recapito all'interno del Comune, sono tenuti a darne comunicazione all'UCA, alla stessa stregua di quanto stabilito dall'art. 2 della presente Ordinanza.

Art. 5
Modulistica

1. I moduli di notifica sono disponibili gratuitamente presso l'UCA.
 Il formulario di notifica deve essere riempito con tutti i dati richiesti.
2. In caso di partenza fuori Comune, è fatto obbligo di indicare precisamente l'indirizzo di destinazione.
3. Le notifiche non debitamente compilate, redatte in modo illeggibile, incomplete o non firmate dalla persona soggetta all'obbligo di notifica, saranno retrocesse.
4. Notifiche verbali o fatte altrimenti, non hanno alcun valore e non potranno quindi essere accettate.

Art. 6 ¹
Documenti da presentare

1. Per famiglie o singole persone provenienti da un altro Comune del Ticino, l'UCA richiama direttamente i necessari atti al Municipio del precedente Comune di domicilio.
2. Qualora mancasse l'atto di origine o l'atto di famiglia, ne sarà fatta richiesta all'interessato, il quale è tenuto a procurarselo a sue spese entro 15 giorni.
3. I cittadini ticinesi, confederati o attinenti di Bissone che provengono da altri Cantoni o dall'estero sono tenuti a far pervenire all'UCA l'atto di origine o l'atto di famiglia ed il libretto di famiglia, come pure quello degli eventuali figli maggiorenni conviventi.
4. La persona che intende mantenere il domicilio nel Comune di provenienza, dovrà depositare un certificato di domicilio od una autorizzazione di soggiorno, da rinnovare ad ogni scadenza.
5. In tutti i casi, l'UCA può esigere la produzione di altri documenti ufficiali che gli consentono di desumere le generalità esatte e complete di tutte le persone interessate, come pure può esigere copia di tutti i documenti necessari per effettuare le registrazioni previste dalla speciale Legge cantonale.

Art. 7 ²
Accertamenti

Per eventuali accertamenti presso il domicilio dei nuovi arrivati, l'UCA si avvale della collaborazione della Polizia comunale.

Art. 8
Perdita del domicilio

1. Se una persona non risiede più nel territorio del Comune da oltre 6 mesi, oppure se notificata partita da un recapito e non fa pervenire una nuova notifica, ancora nel termine di 6 mesi, il suo domicilio è considerato decaduto ed i suoi documenti saranno senz'altro retrocessi al Municipio di attinenza.
2. Questo articolo non si applica ai militari in servizio.

Art. 9
Informazioni

1. L'UCA fornisce, su richiesta scritta, informazioni sul luogo di abitazione o sulla data di arrivo o di partenza da Bissone di determinate persone.
2. Restano riservate le tasse di Cancelleria previste dall'apposita Ordinanza municipale.
3. Richieste telefoniche non sono prese in considerazione.
4. Gli enti pubblici ricevono le informazioni gratuitamente.

Art. 10
Responsabilità

Il Municipio ed l'UCA declinano ogni e qualunque responsabilità giuridica, circa l'inesattezza o meno di tutte le informazioni rilasciate.

Art. 11
Ricorsi

1. Contro le decisioni dell'UCA può essere interposto reclamo al Municipio.
2. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso secondo i disposti della LOC.

Art. 12
Contravvenzioni

1. Chi non ottempera alle disposizioni previste nella presente Ordinanza è passibile di una multa che va da un minimo di CHF 20.00 ad un massimo di CHF 200.00.
2. Sono riservate l'azione penale, la procedura di contravvenzione e le procedure rette dal diritto cantonale e federale.

Art. 13
Norma finale

La presente Ordinanza abroga e sostituisce le precedenti disposizioni municipali in materia ed ogni altra disposizione contraria od incompatibile.

Art. 14
Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore con effetto immediato, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Art. 15
Pubblicazione

La presente Ordinanza viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, durante il periodo dal 7 marzo 2014 al 7 aprile 2014.

Per il Municipio:

Il Sindaco

Il Segretario

Sergio De Toni

Fabrizio Gervasoni

Adottato dal Municipio di Bissone con risoluzione municipale no. 188/2014.

Note:

¹Art. 6 cpv. 5 modificato dal Municipio con RM 651/2015 pubblicata agli albi comunali dal 07.09.2015 al 07.10.2015.

²Art. 7 modificato dal Municipio con RM 651/2015 pubblicata agli albi comunali dal 07.09.2015 al 07.10.2015.